



CONTENUTO UNIFICATO

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 26/03/2009
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere - PU
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
Dott. MARINA TAVASSI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29106-2005 proposto da:

MICROWARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 02164130235),
in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso
l'avvocato PANARITI BENITO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato CHIEFFO ENRICO, giusta
procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

INDICIA DIAGNOSTICS S.A.;

- **intimata** -

Oggetto

lodo arbitrale

R.G.N. 29106/2005

Cron. 17291

Rep. 5250

2009

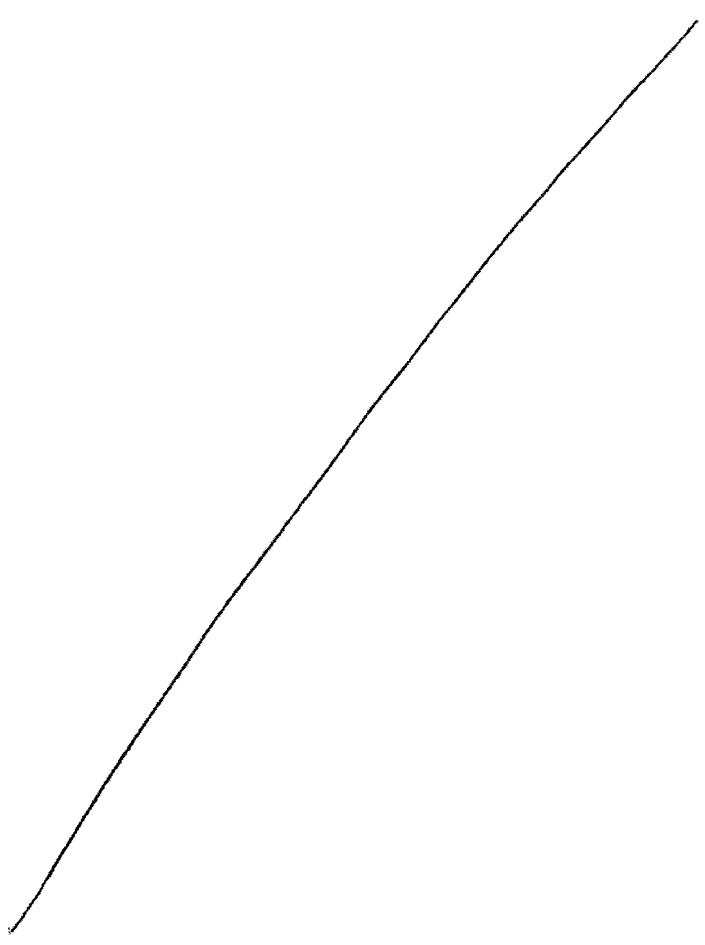
498

avverso la sentenza n. 1450/2005 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 17/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2009 dal Consigliere Dott. MARINA
TAVASSI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato DOMENICO
CALVETTA, per delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCULO che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Indicia Biotechnology s.a. (già Indicia Diagnostics), con sede in Oulliens (Francia), chiedeva al Presidente della Corte d'Appello di Venezia di dichiarare l'efficacia in Italia del lodo arbitrale pronunciato in data 12.1.1999 dalla Corte Internazionale Arbitrale di Parigi, nella vertenza tra la citata Indicia Biotechnology e la S.r.l. Microware di Verona.

Tale lodo aveva stabilito la condanna di Microware al pagamento di una somma pari a complessivi F.F. (Franchi Francesi) 220.787,50 (di cui 28.987,50 per "fornitura di beni", e 191.800,00 per "indennità per mancato rispetto dei quantitativi minimi"), maggiorata degli interessi legali francesi decorrenti dal 27.7.1994 fino al saldo, ed aveva quantificato le spese di procedura in USD (Dollari americani) 14.316,00 da suddividersi equamente tra le parti (50% - 50%) .

Il lodo veniva dichiarato efficace con decreto in data 11.4.2003, depositato il 4.6.2003.

Con atto di citazione notificato il 4.7.2003 la società Microware S.r.l. in liquidazione proponeva opposizione avverso tale decreto, innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 840 c.p.c.. Deduceva Microware l'inadempimento contrattuale di

Indicia, che non aveva messo a disposizione quattro dei cinque prodotti previsti nel contratto intercorso tra le parti in data 29.10.1990, e chiedeva pertanto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti, quantificati in €. 100.000,00. Lamentava inoltre l'erroneità del calcolo effettuato dall'arbitro nel conteggiare il volume di prodotti effettivamente acquistati, ed eccepiva l'avvenuta violazione dell'art. 840, c. 3, n. 3 c.p.c., per essere stata condannata al pagamento della somma di F.F. 14.287,50 a fronte di una fornitura di prodotti estranea al summenzionato contratto.

L'opponente chiedeva alla Corte, previa sospensione della efficacia del lodo, di dichiarare che:

 nulla era dovuto all'opposta in ragione del contratto stipulato il 29.10.1990;

 le spese dell'arbitrato erano interamente a carico della controparte;

 l'opposta doveva pagare all'opponente la somma di €. 100.000,00, quale risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..

Si costituiva in giudizio la società Indicia Biotechnology s.a., chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità e infondatezza della sollevata opposizione, con conseguente conferma del decreto emesso dal Presidente della Corte d'Appello di

Venezia.

Nella sua comparsa conclusionale, la parte opponente, sostenendone la rilevabilità d'ufficio, sollevava la questione dell'inammissibilità del ricorso dell'opposta, non risultando prodotto da quest'ultima, in copia conforme all'originale, il contratto contenente la clausola compromissoria.

La Corte, rilevato in fatto, che l'opposta aveva prodotto, in allegato all'istanza di dichiarazione di efficacia in Italia del lodo arbitrale, una copia del contratto certificata come conforme all'originale da persona non identificabile, essendo la firma illeggibile e non precisata la qualità del firmatario, rimetteva la causa in istruttoria, dando termine all'opposta per provvedere alla produzione in giudizio dell'originale del contratto, ovvero di copia conforme dello stesso. Il documento in originale veniva depositato entro il termine indicato, con ciò superando, ad avviso della Corte, il problema in ordine alla conformità della copia.

In diritto osservava la Corte che, facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 della L. 62/68, che aveva reso esecutiva in Italia la Convenzione di New York del 10.6.1958, il quale articolo prevedeva l'obbligo di produrre copia conforme del compromesso contestualmente alla domanda di delibazione del lodo,



la giurisprudenza anteriore all'introduzione dell'art. 840 c.p.c, aveva considerato la produzione della scrittura del compromesso presupposto processuale, a pena di inammissibilità della domanda. Osservava ancora la Corte che attualmente il procedimento per la dichiarazione di efficacia di lodo straniero risultava articolato in maniera differente: provvedimento del Presidente della Corte d'Appello e, eventualmente, opposizione avanti la Corte, secondo le norme che regolavano l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'obbligo di produrre l'originale o la copia conforme, sia del lodo che del compromesso, era previsto dal c. 2 dell'art. 839 c.p.c., senza prescrizione di contestualità della produzione con il ricorso, confermando quindi la possibilità che detta produzione potesse avvenire anche in un secondo tempo.

La Corte, poi, riteneva inammissibili i motivi di opposizione afferenti il merito della controversia definita dal lodo, con i quali Microware chiedeva la totale riforma dello stesso, stante che gli artt. 839 e 840 c.p.c. disciplinavano unicamente la possibilità di dichiarare il lodo efficace nell'ordinamento interno, senza entrare nel merito della decisione.

Riteneva al contrario ammissibile il motivo di ricorso relativo alla circostanza secondo cui il lodo era stato pronunciato su una questione estranea alla

clausola compromissoria, poiché riguardante vendite non previste dal contratto, dovendosi pertanto escludere l'efficacia del lodo relativamente alle citate vendite per un credito pari a F.F. 14.287,50.

Con la sentenza depositata il 17.8.2005, quindi, la Corte d'Appello accoglieva parzialmente la proposta opposizione, limitando l'efficacia del lodo all'importo complessivo di F.F. 206.500,00 (di cui 14.700,00 per "fornitura di beni" e 191.800,00 per "indennità per mancato rispetto dei quantitativi minimi"), oltre interessi legali francesi a decorrere dal 27.7.1994 fino al saldo, nonché al capo relativo alle spese di arbitrato, quantificate in USD 14.316,00, distribuite tra le parti per il 50% a carico di ciascuna. Respingeva ogni altro motivo di opposizione; dichiarava infondata ed inammissibile la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. e interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale pronuncia, notificata in data 3.10.2005, la società Microware S.r.l., in liquidazione, presentava ricorso innanzi a questa Corte, deducendo due motivi di censura, illustrati da memoria.

La Indicia Biotechnology non svolgeva difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di gravame la società ricorrente

deduceva la violazione degli artt. 839 e 840 c.p.c., nonché delle leggi e dei principi regolanti l'interpretazione ed applicazione della Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata con L. 19.1.1968 n. 62. Lamentava la ricorrente l'erroneità dell'interpretazione della Corte relativamente al c. 2 dell'art. 839, a seguito della cui introduzione, sarebbe venuto meno l'obbligo di contestualità della produzione della scrittura di compromesso unitamente alla domanda di delibazione del lodo. Affermava sul punto la ricorrente l'impossibilità per il Presidente della Corte di accertare la regolarità formale del lodo, qualora esso non fosse stato prodotto unitamente al ricorso, cosicché, dovendo produrre l'atto di compromesso insieme al lodo, risultava pacifico che l'atto di compromesso dovesse essere presentato unitamente al ricorso.

1.2 Il secondo motivo di gravame atteneva all'insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia, rilevabile d'ufficio. Deduceva parte ricorrente che le argomentazioni elaborate dalla Corte d'Appello, circa la produzione della scrittura di compromesso, non fornivano logica spiegazione della circostanza per cui, atteso quanto previsto dall'art. 839 c. 2 c.p.c., secondo cui il lodo doveva essere prodotto unitamente

al ricorso, la medesima disposizione non dovesse valere anche per l'atto di compromesso.

2.1 Questa Corte ritiene che ragioni di logica impongano di trattare congiuntamente i motivi di ricorso; gli stessi sono fondati. Ed invero, ancorché nel presente caso trovi applicazione la nuova disciplina dettata dalla legge n. 25 del 1994, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 27 della stessa legge, applicandosi quindi gli artt. 839 e 840 c.p.c., introdotti dalla novella, la formulazione dell'art. 839 voluta dalla citata riforma non consente l'interpretazione fatta propria dalla Corte d'appello di Venezia. Il secondo comma di tale articolo nel testo in esame, infatti, recita: "Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme".

Il tono delle espressioni usate non lascia spazio alla lettura fornitane dalla Corte, la quale viola il criterio imposto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale vieta che nell'applicare la legge si possa ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Ora, la previsione di una produzione congiunta dell'atto di compromesso (o di "documento equipollente in originale o in copia conforme") e del lodo, all'atto di presentazione del ricorso, è resa evidente dall'espressione "insieme", che non consente il differimento in sede di giudizio di opposizione, accettato dalla Corte territoriale.

2.2 Né può sostenersi che la nuova struttura imposta in sede di riforma al procedimento di deliberazione del lodo straniero consenta una maggior flessibilità rispetto all'esigenza che, all'atto del deposito del ricorso, siano sottoposti al controllo del Presidente della Corte il lodo e la clausola compromissoria. La circostanza che nel caso di specie fosse stata prodotta una copia del contratto, contenente la clausola compromissoria, priva di certificazione di autenticità rispetto all'originale, (o comunque recante una firma illeggibile dell'attestato di conformità della copia), non consentiva di far ritenere rispettato il presupposto processuale richiesto dalla norma e di ^{diffinire} ~~contenuto~~ l'integrazione mediante successivo deposito di altra copia attestata conforme, in sede di giudizio di opposizione.

L'esistenza della clausola compromissoria e della sua valida sottoscrizione è elemento imprescindibile rispetto al riconoscimento del lodo ed è adempimento

che la parte richiedente deve rispettare al momento del deposito del ricorso per il riconoscimento, unitamente al lodo. E' infatti un adempimento imposto *in limine litis* da detta disposizione, che rappresenta non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio di delibazione, il quale pertanto deve sussistere, quale requisito formale di ricevibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento.

Infatti, il testo dell'art. 839 2° c. c.p.c. e l'insussistenza di ragioni sistematiche, che possano far ritenere una diversa intenzione del legislatore, inducono a confermare l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che l'adempimento disciplinato dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968) e dal secondo comma del citato art. 839 - consistente nella produzione, in originale o in copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla presentazione della domanda di delibazione - configura un adempimento attinente alla stessa possibilità di introduzione del procedimento deliberativo. Ne consegue che tale produzione non è una iniziativa istruttoria (versamento nel processo di una prova documentale),

come tale soggetta alla disciplina dell'art. 184 c.p.c. o degli artt. 2712, 2719 c.c. in tema di riproduzioni meccaniche o fotografiche (onere di disconoscimento a carico di colui contro il quale la copia è prodotta), ma costituisce un vero e proprio presupposto processuale, che deve, in quanto tale, sussistere al momento dell'introduzione del processo, escludendosi che possa rappresentare mera condizione dell'azione, suscettibile di essere ^{integrata} ~~integrata~~ nel corso del procedimento. Tuttavia, da tale considerazione è stato altresì ritenuto che la pronuncia che abbia rilevato il difetto di detto adempimento non precluda la proposizione di una nuova domanda di riconoscimento del medesimo lodo (in tal senso: sent. n. 9493 del 28/06/2002, rv. 555457; n. 9980 del 20/09/1995, rv. 494092; conformi: n. 3456 del 1981 rv. 414053, n. 1526 del 1987 rv. 450953, n. 12187 del 1992 rv. 479946).

Il difetto della regolare produzione di copia conforme del compromesso all'atto della presentazione del ricorso per delibazione del lodo straniero impediva l'accoglimento dell'istanza. Il giudizio di opposizione promosso dalla Microware era da intendersi quindi fondato, senza che fosse possibile entrare poi nel merito delle altre questioni esaminate dalla Corte d'appello di Venezia.

2.3 La sentenza impugnata deve, quindi, essere

cassata. Decidendo nel merito, sull'opposizione proposta da Microware s.r.l., si deve ritenere la stessa fondata per le ragioni esaminate; conseguentemente, nel presente procedimento, va rigettata l'istanza per il riconoscimento e la declaratoria di efficacia del lodo *de quo*.

L'accoglimento dell'opposizione e del ricorso per cassazione determinano la condanna di Indicia Biotechnology s.a. alla rifusione delle spese processuali in favore di Microware, spese che si liquidano in dispositivo, avuto presente lo scaglione di tariffa relativo al valore della controversia, pari ad €. 33.658,84, corrispondente alla somma di F.F. 220.787,50 (al cambio invariabile rispetto all'Euro di 6,55957 F.F. per un Euro), la cui condanna aveva costituito oggetto della pronuncia arbitrale.

P.Q.M.

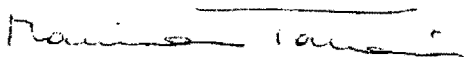
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dalla s.r.l. Microware in liquidazione; per l'effetto rigetta l'istanza di riconoscimento del lodo arbitrale pronunciato in data 12.1.1999 dalla Corte Internazionale Arbitrale di Parigi fra la Indicia Biotechnology s.a. (già Indicia Diagnostics) e la s.r.l. Microware; condanna la Indicia Biotechnology s.a. al pagamento delle spese

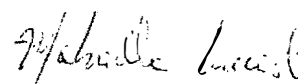
mt

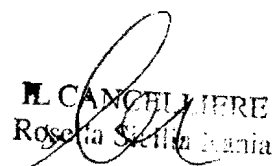
processuali del giudizio di merito, che liquida in €. 4.930, di cui €. 3.700 per onorari, €. 730 per diritti ed €. 500 per esborsi, e del presente giudizio, che liquida in €. 3.700, di cui €. 3.500 per onorari ed €. 200 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2009.

L'estensore




Il Presidente


IL CANCELLIERE
Rosella Scilla Rania

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 23 LUG. 2009

IL CANCELLIERE

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in data 25/06/2010 serie 4

al n. 019.279 versale € 168,00

(euro)